



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)



STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n. 36 del 27.04.2004

Esecutivo in data 12.05.2004

In vigore dal 12.06.2004



SOMMARIO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI	4
ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI	4
ART. 2 - FINALITA'	4
ART. 3 - FUNZIONI	5
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE	6
ART. 5 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO E SEDE COMUNALE	6
ART. 6 - GONFALONE E STEMMA	6
ART. 7 - ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE	7
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ORGANI DEL COMUNE	7
CAPO I - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ORDINAMENTO	7
ART. 8 - ORGANI DEL COMUNE E RIPARTO COMPETENZE	7
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	8
ART. 9 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA	8
ART. 10 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	8
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	8
ART. 12 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI DIREZIONE	8
ART. 13 - FUNZIONI DI CONTROLLO	9
ART. 14 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO	9
ART. 15 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
ART. 16 - ELEZIONE E REVOCA E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
ART. 17 - RUOLO E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	11
ART. 19 - PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	11
ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI	12
ART. 21 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO	13
ART. 22 - COMMISSIONI CONSILIARI	13
ART. 23 - COMMISSIONE D'INDAGINE	14
ART. 24 - RAPPRESENTANTI DEI CITTADINI NON FACENTI PARTE DELL'UNIONE EUROPEA	14
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE	15
ART. 25 - COMPETENZE	15
ART. 26 - COMPOSIZIONE E NOMINA	15
ART. 27 - GLI ASSESSORI	15
ART. 28 - DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE	16
ART. 29 - NORME DI FUNZIONAMENTO	16
CAPO IV - IL SINDACO	16
ART. 30 - COMPETENZE QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE	16
ART. 31 - PREROGATIVE DI VIGILANZA	17
ART. 32 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE	17

ART. 33 - ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI _____	18
ART. 34 - ELEZIONE DEL SINDACO, NOMINA DEL VICE-SINDACO E GIUNTA _____	18
TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE _____	18
CAPO I - ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE _____	18
ART. 35 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE _____	18
ART. 36 - FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE _____	18
ART. 37 - CONSULTE PER SETTORI _____	19
ART. 38 - CONSULTE DI FRAZIONE _____	19
ART. 39 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI _____	19
ART. 40 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE _____	19
ART. 41 - REFERENDUM – NORME GENERALI _____	20
ART. 42 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' _____	20
ART. 43 - RERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO _____	20
ART. 44 - REFERENDUM ABROGATIVO _____	21
ART. 45 - SOSPENSIONE REVOCA DEL REFERENDUM _____	21
ART. 46 - COMITATO PROMOTORE _____	21
ART. 47 - EFFETTI DEI REFERENDUM _____	21
CAPO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO _____	22
ART. 48 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO _____	22
ART. 49 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO _____	22
ART. 50 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI _____	22
CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO _____	23
ART. 51 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO _____	23
ART. 52 - FUNZIONI _____	23
ART. 53 - MEZZI E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO _____	23
CAPO IV - DECENTRAMENTO _____	24
ART. 54 - DECENTRAMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI _____	24
TITOLO IV - GLI UFFICI E IL PERSONALE _____	24
ART. 55 - PRINCIPI GENERALI _____	24
TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA _____	24
ART. 56 - AUTONOMIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA _____	24
ART. 57 - PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO _____	25
ART. 58 - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI COMMISSARIAMENTO _____	25
ART. 59 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI _____	26
ART. 60 - GESTIONE DEL PATRIMONIO _____	26
ART. 61 - PROCEDURE NEGOZIALI E CONTRATTI _____	27
ART. 62 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI _____	27
ART. 63 - RENDICONTO DELLA GESTIONE _____	27

ART. 64 - COLLEGIO DEI REVISORI _____	27
TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI _____	28
ART. 65 - PRINCIPI _____	28
ART. 66 - FORME DI GESTIONE _____	28
ART. 67 - CONCESSIONE A TERZI _____	28
ART. 68 - SOCIETA' DI CAPITALI _____	29
ART. 69 - ISTITUZIONE _____	29
ART. 70 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI _____	30
TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI _____	30
ART. 71 - CONVENZIONI FRA ENTI _____	30
ART. 72 - CONSORZI _____	30
ART. 73 - ACCORDI DI PROGRAMMA _____	31
TITOLO VIII - FUNZIONI NORMATIVE _____	31
ART. 74 - STATUTO _____	31
ART. 75 - REGOLAMENTI _____	32
ART. 76 - ORDINANZE _____	32
ART. 77 - SANZIONI _____	32
ART. 78 - REVISIONE DELLO STATUTO _____	32
ART. 79 - FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE _____	33
ART. 80 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI _____	33
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI _____	33
ART. 81 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO _____	33

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Quattro Castella è l'Ente di autogoverno della comunità locale.
2. Attraverso i propri Organi, democraticamente eletti o nominati ai sensi di legge, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico, ambientale e culturale.
3. Lo Statuto costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune possiede autonomia finanziaria.
6. L'organizzazione delle strutture comunali e' diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi nonché l'efficacia della loro azione e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della distinzione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Quattro Castella fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione della Repubblica e concorre, coordinando la propria attività con lo Stato, con la Regione, la Provincia ed i Comuni, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Promuove, riconoscendo appieno le leggi dello Stato, la tutela della vita umana e della sua dignità dal concepimento alla morte. Promuove la tutela della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale, della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a superare ogni tipo di discriminazione razziale, religiosa, politica e nei confronti dei disabili ed in particolare quelle di fatto esistenti tra i sessi, determinando a tal proposito, con concrete azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro, promuovendo ogni possibile iniziativa finalizzata a conseguire parità di dignità tra uomo e donna e la piena promozione della persona.
4. Il Comune di Quattro Castella assume la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e ai documenti, l'informazione, la programmazione, la consultazione dei cittadini, nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto e dai regolamenti, come metodo per garantire l'imparzialità e la trasparenza delle proprie azioni.
5. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute psico-fisica, predisporre strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo una efficace prevenzione anche tramite l'organizzazione del servizio comunale di protezione civile; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della infanzia.
6. Il Comune opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendole libere forme associative e gli organismi di volontariato.

7. Opera per promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione.
 8. Il Comune di Quattro Castella garantisce la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali, valorizzando le bellezze storico-naturalistiche e del paesaggio del proprio territorio.
 9. Promuove, ai fini turistici e culturali, anche mediante la collaborazione con altre comunità locali ed istituzioni culturali, la conoscenza delle terre e delle tradizioni matildiche.
 10. A tal fine organizza ed incentiva società, organismi, associazioni, anche a partecipazione privata, che si pongono, tra le proprie finalità, la valorizzazione delle località matildiche, mediante la tutela, la conservazione ed il recupero di beni monumentali ed ambientali e mediante iniziative di carattere culturale e di promozione turistica.
 11. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, anche al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nella gestione.
 12. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti Locali vicini e con i quali ha in comune tradizioni storiche e culturali nonché vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee.
 13. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata finalizzata all'accrescimento del benessere della comunità e alla piena occupazione dei lavoratori.
 14. Il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali italiani, di altri Paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.
 15. Il Comune rivendica, proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica, condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione operando in ogni momento in conformità ai fini ed ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.
- Tutti i popoli hanno sempre diritto, in piena libertà, di stabilire il loro regime politico interno e di perseguire il loro progresso economico, sociale e culturale.

ART. 3 - FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e delle funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
3. Spettano, pertanto, al Comune tutte le funzioni riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio e, prioritariamente, in relazione alla loro importanza, quelle relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
4. L'esercizio delle funzioni proprie e delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo i principi del presente statuto e dei regolamenti.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
6. Le funzioni attribuite e delegate dalla legge al Comune, di competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate nel rispetto dei principi del presente statuto.
7. Le ulteriori e conseguenti funzioni amministrative sono esercitate dal Comune solo nel caso in cui vengano contestualmente assicurate dallo Stato, dalla Regione dalla Provincia, le necessarie risorse finanziarie.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando, il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia anche attraverso l'apporto qualificato delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con lo Stato, con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, pari dignità istituzionale e potestativa e di complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 5 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Quattro Castella, confina:
 - a Nord con il Comune di Reggio Emilia e Bibbiano;
 - a Sud con il Comune di S.Polo d'Enza e Vezzano sul Crostolo;
 - ad Est con il Comune di Albinea;
 - ad Ovest con il Comune di S. Polo d'Enza;ha una estensione di Kmq. 46.13;
2. Comprende le seguenti frazioni, nuclei ed agglomerati:
 - Quattro Castella: Bergonzano, Bianello, Calinzano, Ghesiola, La Fornace, Madonna della Battaglia, Mangalano, Salvarola, Rio Corte, Monticelli, Fossetta, Fornaci, Mediana, Casa Valle, Ca' Rosso, Ca' Marzano, Ca' Noce, Ca' Ruspecchio, Ca' del Pomo, Ca' Zecchini;
 - Montecavolo: Cantone, Orologia, Scampate, Fola, La Buca, Bambasino, Costa, Valestra, Ca' Nuova, Ca' Soldette, Ca' Moreda, Montelocco, Pellizzara, Tempie;
 - Puianello: Botteghe, Braglie, Ca' Matta, Cammeline, Casale', Boschi, S. Felice, Ca' del Rio, Casone, Mucciatella, Corticella, La Rosta, Le Forche, Montegaio, Fornasotto, Il Piu' Bello, Pamperduto, La Copela;
 - Roncolo: Colombara, Cerro, Ghiardello, Tripoli, Rubbianino;
 - Salvarano: Bedogno, Cereto, Molinetto, Piazza Navona, Tramicello, Pinotta, Ca' Montebello.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Quattro Castella che è il Capoluogo.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si riuniscono di norma, nella Sede comunale.
5. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni nonché lo spostamento della Sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare mediante referendum consultivo.

ART. 6 - GONFALONE E STEMMA

1. Il Gonfalone e lo stemma del Comune autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica 27.10.1965 trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 16.12.1965, sono:
 - a. **STEMMA:** d'azzurro, a quattro castella torricellati di un pezzo centrale, aperti e finestrati, murati in nero e fondati su quattro monti al naturale. Ornamenti esteriori del Comune.
 - b. **GONFALONE:** drappo partito, d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Quattro Castella. Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. L' uso e la riproduzione del Gonfalone e dello stemma comunale da parte di terzi, per fini non istituzionali, sono vietati, salva espressa autorizzazione della Giunta Comunale, motivata da ragioni di pubblico interesse.

ART. 7 - ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

1. Le diverse attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio di pubblicità e della massima diffusione.
2. Nel palazzo civico nonché nelle altre sedi istituzionali sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione, prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, di atti, provvedimenti, avvisi.
3. Il Segretario, avvalendosi del messo comunale, cura l'affissione degli atti.
4. Con appositi atti, gli organi competenti potranno prevedere ulteriori forme di pubblicità, comprendenti anche mezzi informatici ed organi di stampa, al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ORDINAMENTO

ART. 8 - ORGANI DEL COMUNE E RIPARTO COMPETENZE

1. Sono organi politici del Comune, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Sono organi tecnici i Dirigenti, i Responsabili dei Settori.
2. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, nel rispetto della legge fondamentale e delle riserve dalla stessa previste, si ispira:
 - a. all'attribuzione agli organi di governo delle funzioni e degli atti di indirizzo, di individuazione degli obiettivi, di formulazione delle direttive dettagliate e specifiche per il loro conseguimento, di determinazione dei tempi di attuazione, di assegnazione delle risorse, di verifica della adeguatezza e della rispondenza agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dai piani attuativi predisposti dai funzionari competenti, di controllo e di valutazione dei risultati conseguiti;
 - b. all' attribuzione ai Dirigenti e Responsabili Settore dei compiti di gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa, nei limiti delle risorse assegnate e fatte salve le competenze attribuite ad altri organi di governo, con adozione di atti, compresi quelli che impegnano l' amministrazione verso l'esterno.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 10 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 30 gg. dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta Comunale, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 267/2000.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
6. Il Sindaco presenta al Consiglio, entro il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, un documento nel quale è definito lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche di mandato.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale e' l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità.
2. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso:
 - a) funzioni di indirizzo e direzione;
 - b) funzioni di controllo.

ART. 12 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI DIREZIONE

1. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico-amministrativo, secondo i principi contenuti nella legge e nel presente statuto, attraverso l'attività di programmazione generale, adottando quegli atti fondamentali che informano, operativamente, l'attività del Comune.
2. Costituiscono espressioni di tale potestà l'adozione di atti che determinano il quadro istituzionale e regolamentare del Comune, e che definiscono i diversi strumenti di pianificazione.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Ha competenza nelle materie indicate dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, tra le quali è anche prevista la preventiva determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni previa consultazione della conferenza dei capigruppo.

4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare direttive generali, risoluzioni e ordini del giorno, nonché altre forme e modi che potranno essere stabiliti dal regolamento, per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi di governo per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

5. Il Consiglio Comunale può approvare, all'atto di nomina o in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, direttive generali per orientare l'azione dei propri rappresentanti che operano all'interno di istituzioni, aziende, società o in forme associative intercomunali.

6. Il Consiglio Comunale, quale organo rappresentativo della Comunità locale, può esprimere, attraverso risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, su temi o avvenimenti di carattere politico, sociale ed economico, anche a carattere internazionale, il proprio punto di vista interpretando in tal senso gli orientamenti e le sensibilità dei cittadini di cui è espressione.

ART. 13 - FUNZIONI DI CONTROLLO

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, sulle attività e gli atti:

- a. degli organi di governo e della struttura tecnico/amministrativa del Comune;
- b. delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, società di cui il Comune fa parte e nei confronti delle quali, nei limiti della legge e degli ordinamenti di ciascuno di essi, ha diritto di acquisire atti, documenti, informazioni e relazioni sulla attività e sui risultati di gestione.

2. Il regolamento del Consiglio stabilisce, i termini e le modalità per la presentazione delle interpellanze, delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno, prevedendo i tempi entro i quali deve essere fornita la risposta o iscritto l'oggetto all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, si avvale delle funzioni e delle competenze del collegio dei Revisori dei conti, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale esercita la propria autonomia organizzativa e funzionale per mezzo degli istituti previsti dallo Statuto e secondo le modalità determinate dal regolamento.

ART. 15 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla data di convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.

4. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica.
5. Nella prima seduta non possono essere discussi argomenti diversi da quelli di cui al presente articolo.

ART. 16 - ELEZIONE E REVOCA E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.
2. Il Presidente è eletto, con voto segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i candidati che abbiano dato la loro disponibilità, proposti da almeno tre Consiglieri Comunali compreso il candidato stesso. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano.
4. Il Presidente può essere revocato, su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.
5. Le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale sono da presentarsi in forma scritta al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale, sono irrevocabili e hanno efficacia dalla data della loro presentazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni deve essere convocata una seduta del Consiglio Comunale, che deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione della convocazione, per procedere alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Durante tale periodo le funzioni vicarie sono svolte conformemente a quanto indicato al comma 3.
6. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo Consiliare.

ART. 17 - RUOLO E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ed esercita le funzioni a lui affidate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale sulla base delle proposte pervenute ai sensi di quanto stabilito dal presente Statuto e dal regolamento; assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; può attivare le Commissioni Consiliari coordinandone i lavori in collaborazione con i loro presidenti, ne riceve le conclusioni ed opera affinché queste siano trasmesse agli Amministratori ed agli uffici competenti.
3. Nello svolgimento della sua attività il Presidente del Consiglio si avvale della segreteria generale e del supporto degli uffici comunali.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, o da chi lo sostituisce secondo le norme di legge e del regolamento.
3. Le proposte di argomenti da inserire all'o.d.g. delle sedute consiliari possono essere avanzate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli consiglieri e dai cittadini, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale formula l'ordine del giorno del Consiglio, sentiti i Capigruppo.
5. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per il deposito e la trattazione delle proposte di deliberazioni, interrogazioni e mozioni iscritte all'o.d.g. delle sedute consiliari, nonché le modalità ed i tempi della loro convocazione.
6. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione, per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e per l'approvazione del rendiconto di gestione.
7. La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati incluso il Sindaco; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
9. Il Consiglio Comunale può tenere sedute aperte per l'audizione di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, o anche singole persone, su questioni d'interesse pubblico.
10. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
11. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute e/o al voto palese sono previste dal regolamento.
12. Le proposte di deliberazione sono di norma approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi nei quali sia richiesta una maggioranza qualificata.
13. Nel caso di deliberazioni riguardanti nomine ove è prescritta la rappresentanza delle minoranze, il regolamento disciplinerà le modalità di votazione al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze stesse.
14. Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce, partecipa alle riunioni del Consiglio, curando la stesura del verbale della seduta, potendosi avvalere degli uffici e del personale dell'Ente.
15. Nel caso in cui il Segretario, non possa partecipare alla riunione o lo stesso sia assente o impedito, è sostituito dal Vice-Segretario.
16. Qualora la sostituzione non possa comunque aver luogo, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti per svolgere le funzioni di verbalizzante:
 - a. in caso di incompatibilità, solo per quel punto;
 - b. per tutti i punti dell'ordine del giorno, in caso di impedimento o assenza non programmata.
17. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale.
18. Il Consiglio Comunale può avvalersi, per la trattazione di argomenti che presuppongono conoscenze tecniche specifiche, della presenza in aula di funzionari comunali.
19. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 19 - PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari con le modalità e tempi previsti dalla legge.
4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare interrogazioni, mozioni e istanze di sindacato ispettivo alle quali andrà obbligatoriamente risposto nei modi ed entro i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. I Consiglieri Comunali, con le modalità attuative stabilite dal Regolamento, hanno diritto di accesso a tutti gli atti, documenti, informazioni, in possesso della Amministrazione Comunale, finalizzati all'espletamento del proprio mandato.
6. Il Segretario Comunale e i funzionari responsabili degli uffici, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento, sono tenuti a fornire ai Consiglieri copie di atti e documenti ad eccezione di quelli, comunque non connessi ad argomenti da trattare in Consiglio, la cui riservatezza e/o segretezza siano previsti dalla legge.
7. In ogni caso il Consigliere, nei casi specificatamente previsti dalla legge, ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti avuti.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, nel caso di permanenza in carica di Giunta e Consiglio fino alla elezione del nuovo Sindaco e Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni eventualmente loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I Consiglieri che non intervengono a N. 5 sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario comunale, entro la seduta successiva a quella della convalida degli eletti, i nominativi dei Consiglieri Comunali facenti parte del gruppo consiliare nonché il nome del capigruppo.
3. In mancanza della predetta comunicazione viene considerato capigruppo:
 - a. per il gruppo di maggioranza, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
 - b. per i gruppi di minoranza, il candidato alla carica di Sindaco della rispettiva lista.
4. I gruppi, compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune, dispongono, presso la sede dell'Ente, delle attrezzature, delle risorse finanziarie e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Con norma regolamentare, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, verranno disciplinate le modalità per fornire ai Consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre alla programmazione delle riunioni, nonché ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
6. La conferenza dei capigruppo esprime parere obbligatorio sull'interpretazione del regolamento del Consiglio. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

7. Il Sindaco mantiene i rapporti con i gruppi consiliari promovendo opportune e periodiche attività di informazione ed assicura agli stessi, in accordo con il Presidente del Consiglio Comunale, gli strumenti necessari all'esercizio delle loro funzioni.

ART. 21 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio approva, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi:

- a) metodo della programmazione dei lavori;
- b) concertazione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno delle sedute tra i capi-gruppo;
- c) rapidità ed efficacia dei procedimenti deliberativi;
- d) garanzie procedurali per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte dei Consiglieri.

2. Il Regolamento stabilisce, tra l'altro:

- le modalità per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei poteri d'iniziativa;
- le modalità e i criteri per il conferimento, ai Consiglieri, di compiti e mansioni nonché i rapporti tra questi e gli Organi di governo;
- le competenze della conferenza dei capi-gruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale le Commissioni consiliari e la Giunta, nonché le definizioni dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dei gruppi consiliari per l'espletamento delle funzioni loro attribuite.

ART. 22 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti, speciali e/o temporanee.

2. Le commissioni sono composte in modo da assicurare la presenza di tutti i Gruppi e la loro rappresentatività, mediante attribuzione di voto plurimo proporzionale ai gruppi rappresentati.

3. Il Regolamento determina il numero delle commissioni permanenti, le materie di competenza, la disciplina del loro funzionamento e della loro composizione.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Il Regolamento può altresì prevedere che le commissioni consiliari disciplinate dal presente articolo, possono avvalersi, quando la specificità delle materie di cui si occupano lo richieda, di competenze professionali esterne al Consiglio e agli Uffici.

7. Il Presidente di ogni commissione è eletto dal Consiglio Comunale.

8. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale ogni qual volta lo richiedano.

9. Al pari, il Sindaco, ogni singolo Assessore e il Presidente del Consiglio Comunale sono tenuti a sentire le commissioni quando queste lo richiedono.

10. Alle commissioni permanenti, nei modi e con le procedure stabilite dal Regolamento, sono affidati, in linea di principio, le seguenti competenze:

- esame, approfondimento ed istruzioni di proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dal Sindaco e dall'Assessore competente per materia;
- attività referente nei confronti di deliberazioni di competenza del Consiglio, nelle materie stabilite dal Regolamento;

- espressioni, a richiesta della Giunta, del Sindaco o anche di singoli assessori, di pareri preliminari non vincolanti, in ordine ad iniziative, atti, proposte sui quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

11. Il Consiglio Comunale può altresì procedere alla nomina di commissioni speciali e/o temporanee per l'esame di materie relative a problematiche di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale stesso.

12. Esse svolgono studi e ricerche e possono elaborare proposte.

13. Il Consiglio Comunale, al momento della costituzione delle predette commissioni, dovrà definire i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi.

ART. 23 - COMMISSIONE D'INDAGINE

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La Commissione è composta da n. 6 Consiglieri, individuati con votazione segreta, di cui n. 3 della minoranza.

3. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti della minoranza, con votazione ad essi riservata.

4. La Commissione d'indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei dipendenti nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La Commissione, conclusa l'indagine, rimette al Consiglio Comunale apposita relazione.

ART. 24 - RAPPRESENTANTI DEI CITTADINI NON FACENTI PARTE DELL'UNIONE

EUROPEA

1. Il Comune di Quattro Castella promuove la presenza all'interno del Consiglio Comunale di cittadini non facenti parte dell'Unione Europea, tramite loro rappresentanti, senza diritto di voto, affinché:

- si rafforzino i legami tra le comunità straniere e le istituzioni locali, consci che una buona e corretta amministrazione è fondata sulla partecipazione di tutti i cittadini, italiani e stranieri;
- si consolidi la collaborazione tra Ente Locale e cittadini stranieri provenienti da nazioni non facenti parte dell'Unione Europea per poter rimuovere le difficoltà che impediscono un reale inserimento nella comunità castellese;
- si diffonda la consapevolezza che il Comune è patrimonio di tutta la cittadinanza e che tutti, nelle proprie possibilità e nelle forme previste dalla legge, devono contribuire al suo funzionamento;
- si trasmetta una nuova idea di cittadinanza, dove la coscienza dei propri diritti e la consapevolezza dei propri doveri, contribuiscano a instaurare una civile convivenza tra residenti italiani e stranieri;
- si sottolinei l'esigenza di misure che prevedano il coinvolgimento delle comunità straniere a tutti i livelli della vita pubblica.

Ai rappresentanti dei cittadini non facenti parte dell'Unione Europea presso il Consiglio Comunale, vengono riconosciuti i seguenti diritti nelle stesse forme, modi e tempi riconosciuti ai Consiglieri Comunali:

- il diritto di essere convocato alle riunioni del Consiglio Comunale;
- il diritto di accedere alla zona destinata ai Consiglieri Comunali;

- il diritto di parola;
- il diritto di informazione sugli oggetti in discussione.

Con Regolamento verranno stabiliti gli aspetti relativi alle modalità elettive e agli aspetti tecnici connessi all'attività di rappresentanza.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 25 - COMPETENZE

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Esercita attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio Comunale ed attua gli indirizzi ed i programmi dallo stesso espressi, sulla base del programma amministrativo; adottando tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo non riservate dalla legge al Consiglio Comunale, e non rientranti nelle competenze previste per Legge, Statuto o regolamenti in capo al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale ove nominato, ai Dirigenti e ai funzionari Responsabili di Settore. Infine verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta.

ART. 26 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra 4 e 7.
2. Possono essere nominati Assessori, oltre ai Consiglieri Comunali, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, fatti salvi i casi di incompatibilità alla carica prevista dalla legge.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, essenzialmente anche se non esclusivamente, per illustrare proposte ed argomenti concernenti la propria delega.
4. Nei confronti degli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Amministratori locali.
5. I componenti della Giunta ed il Vice-Sindaco sono nominati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti di decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge.

ART. 27 - GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, derivantegli dalla delega ricevuta, promuovono, in conformità agli indirizzi della Giunta, il raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati determinati dalla giunta medesima.
2. Gli Assessori si rapportano con i responsabili nei confronti dei quali esercitano i poteri di indirizzo e di controllo. A tale scopo con cadenza periodica, l'assessore convoca una conferenza degli uffici e dei servizi a cui è preposto nella quale viene verificata la programmazione e l'attività degli stessi.

ART. 28 - DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse sono irrevocabili dalla presentazione ed immediatamente efficaci.

ART. 29 - NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche.
2. Alle stesse partecipa il Segretario e/o il Vice Segretario il quale cura la redazione del verbale, potendosi avvalere del personale della Segreteria. In caso di incompatibilità è sostituito temporaneamente dal componente della Giunta più giovane d'età.
3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i responsabili dei servizi e degli uffici.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori, nonché il Presidente o i componenti delle commissioni consiliari formalmente costituite o delle Consulte.
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà + 1 dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
6. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco.
7. La Giunta e' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.
8. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza e' assunta dall'Assessore che risulta essere il più anziano di età tra gli Assessori presenti.
9. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario.
10. La Giunta stabilisce, con proprio atto avente valenza regolamentare, in conformità alla legge e allo Statuto, i criteri che dovranno presiedere alle istruttorie delle proposte di deliberazioni nonché le modalità di funzionamento operativo della Giunta.

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 30 - COMPETENZE QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Svolge attività di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi di governo e di gestione del Comune.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, attua gli indirizzi politico-amministrativi contenuti negli atti fondamentali del Consiglio Comunale.
4. Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e le altre realtà locali culturali, sociali che operano nel territorio al fine di promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni. La loro durata in carica non può superare quella del mandato del Sindaco.
6. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione di area funzionale e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal D.Lgs n. 267/00, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
7. Il Sindaco:

- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - garantisce l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, coordinando e stimolando l'attività degli Assessori, nei confronti dei quali può indirizzare direttive sia in attuazione delle deliberazioni assunte dalla stessa Giunta, che quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale;
 - può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
 - sentita la Giunta e secondo le direttive del Consiglio Comunale assume iniziative in ordine alla conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - indice i referendum secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento;
 - adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dal D.Lgs n.267/00;
8. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
9. Esercita la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, previa delibera della Giunta Comunale. L'esercizio di tale rappresentanza può essere delegata ai Dirigenti o Responsabili di settore.
10. Il Sindaco nell'ambito degli assessorati di propria competenza può avvalersi di Consiglieri Comunali, compresi quelli di minoranza, nel coordinamento di pratiche o materie particolarmente complesse e nell'esecuzione degli atti conseguenti. Il conferimento di tale incarico avviene con atto scritto da pubblicare all'albo pretorio.

ART. 31 - PREROGATIVE DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
- sovrintende e vigila sul funzionamento degli uffici e dei servizi, concordando con la conferenza di direzione istituita mediante il regolamento di organizzazione, tutte le iniziative tese a informare ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza l'attività amministrativa, avendo cura che sia data esecuzione alla attività programmatica del Consiglio e della Giunta e agli atti posti in essere dai predetti organi;
 - promuove direttamente o avvalendosi del Segretario indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, al fine, anche, di accertare eventuali ritardi o responsabilità negli adempimenti dovuti, nonché ad accertare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 32 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

1. Il Sindaco:
- convoca e presiede la Giunta e ne propone gli argomenti di discussione;
 - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 33 - ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

1. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge, avvalendosi a tal fine dell'organizzazione dell'ente.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate anche dai soggetti ai quali spetta, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione del Sindaco.

ART. 34 - ELEZIONE DEL SINDACO, NOMINA DEL VICE-SINDACO E GIUNTA

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è componente del Consiglio e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento davanti allo stesso pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica, lo Statuto e l'ordinamento del Comune, agendo nell'interesse di tutti i cittadini".
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli Organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli dal Regolamento e dalla Legge, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi di governo, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
3. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione previsti nel presente statuto spetta ai cittadini maggiorenni regolarmente residenti.

ART. 36 - FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, l'Amministrazione Comunale valorizza, favorisce e promuove le istituzioni, le fondazioni e le libere forme associative, di categoria, sindacali e di volontariato senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, educative, culturali, ambientali e sportive, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.

2. Il Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta di un Albo ove vengono iscritte le associazioni previste al comma precedente e determina inoltre i requisiti per l'iscrizione e le prerogative derivanti da tale iscrizione.

ART. 37 - CONSULTE PER SETTORI

1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte per settori, temi e progetti.
2. Le consulte così istituite operano come organismi di partecipazione.
3. Il loro funzionamento e le funzioni, comprese la loro composizione e i rapporti con gli Organi del Comune, sono disciplinati da appositi regolamenti, deliberati contestualmente alla loro istituzione.

ART. 38 - CONSULTE DI FRAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può istituire le Consulte di frazione, espressione delle associazioni e degli organismi iscritti all'Albo, come organo di informazione, partecipazione e confronto.
2. La Consulta di frazione formula proposte ed esprime pareri sugli atti di indirizzo e di programmazione.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

ART. 39 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. L'adozione di atti amministrativi generali da parte della Amministrazione Comunale richiede la preventiva effettuazione di un'ampia consultazione dei cittadini e delle associazioni.
2. La consultazione si svolge sia attraverso l'invio di materiale documentario con richiesta di suggerimenti e pareri, che attraverso pubbliche assemblee, nelle quali vengono discussi il progetto o la proposta e/o le eventuali domande che hanno dato luogo al procedimento.

ART. 40 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Per una migliore tutela degli interessi dei cittadini e per favorire la partecipazione alle attività dell'Amministrazione da parte della collettività e dei singoli cittadini sono previsti gli istituti dell'istanza, della petizione e della proposta di deliberazione.
2. La istanza e' diretta a chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.
3. La petizione e' diretta a sollecitare e/o attivare l'intervento dell'Amministrazione comunale su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
4. La proposta e' diretta a richiedere l'adozione di determinati atti amministrativi ai competenti organi comunali. Essa deve essere sottoscritta da almeno 60 (sessanta) cittadini residenti. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta; la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare; la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
5. Il regolamento indica l'Ufficio al quale vengono presentate le istanze, le petizioni e le proposte e determina, inoltre, le forme ed i tempi della proposizione, della presa in esame e del pronunciamento su di esse.

ART. 41 - REFERENDUM – NORME GENERALI

1. Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi e abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui ai successivi artt. 39 e 40 e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum, nell'ultimo quinquennio, che non abbia ottenuto esito favorevole o invalidato in applicazione del successivo comma 7.
2. La consultazione referendaria non può essere svolta in concomitanza con consultazioni politiche ed amministrative.
3. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata da un comitato, detto dei garanti, composto dal difensore civico comunale e/o provinciale, che lo presiede, e da due esperti in materie giuridico-amministrative, scelti tra i professionisti indicati al 3° comma dell'art. 58, eletti dal Consiglio Comunale con voto palese e con una maggioranza di due terzi dei componenti.
4. Il Consiglio Comunale approva in sede di regolamento le ulteriori funzioni ed i poteri del comitato dei garanti, le modalità di raccolta delle firme ed il controllo delle medesime, lo svolgimento della consultazione, la verifica e la proclamazione dei risultati.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Hanno diritto al voto nei referendum tutti i cittadini maggiorenni italiani, appartenenti all'Unione Europea e stranieri regolarmente residenti nel Comune di Quattro Castella, secondo le modalità previste in apposito regolamento.
7. Il referendum non è valido se non ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.
8. I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il Comune devono indicare il costo presunto e le modalità delle relative coperture.

ART. 42 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'

1. Ai fini dell'ammissibilità del referendum, il testo dei quesiti referendari deve essere sottoposto al comitato dei garanti prima della raccolta delle firme necessarie per l'indizione del referendum; il comitato dei garanti fornisce una risposta entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della richiesta, collaborando in ogni caso con il comitato promotore al fine di definire, ove possibile, una formulazione dei quesiti che possa portare ad una valutazione positiva sulla loro ammissibilità.
2. Si può procedere alla raccolta delle firme solo se il comitato dei garanti abbia ritenuto ammissibile il referendum.

ART. 43 - REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

Un numero di cittadini aventi diritto al voto referendario ai sensi del comma 6 dell'art. 41 del presente Statuto, non inferiore al 5% calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la richiesta può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi.

La Giunta o il Consiglio Comunale possono sottoporre ai cittadini un quesito referendario di natura consultiva. Il quesito referendario è approvato con una delibera di Consiglio Comunale che ottenga almeno la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

I referendum consultivi e propositivi possono essere indetti su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle concernenti:

- a) elezioni, nomine, revoche e decadenze;
- b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

c) statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.

ART. 44 - REFERENDUM ABROGATIVO

1. Un numero di cittadini aventi diritto al voto referendario ai sensi del comma 6 dell'art. 41 del presente Statuto, non inferiore al 5% calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la richiesta può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle previste all'art. 39 lettere a), b), c) e degli atti e materie di seguito elencate:

- a) piano regolatore generale;
- b) progetti di opere pubbliche previsti dal programma di mandato del Sindaco;
- c) bilancio e tributi.

ART. 45 - SOSPENSIONE REVOCA DEL REFERENDUM

Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

ART. 46 - COMITATO PROMOTORE

Il comitato promotore, costituito da non meno di 5 cittadini residenti in Comune di Quattro Castella, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria; ad esso sono attribuite le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

Ha diritto di essere sentito dal comitato dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità e dal Sindaco nell'ipotesi prevista all'art.45.

ART. 47 - EFFETTI DEI REFERENDUM

Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la metà più uno dei voti validamente espressi.

L'esito della consultazione referendaria relativa a proposte di referendum consultivi e/o propositivi deve essere valutata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.

Nel caso di referendum abrogativi, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa e devono, nel caso ciò risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati.

CAPO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 48 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
4. Il regolamento disciplinerà le modalità e i termini dello intervento sul procedimento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

ART. 49 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento sul procedimento amministrativo e' ispirato a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini, di associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento amministrativo.
3. Per ogni provvedimento amministrativo, in base all'ordinamento dell'Ente, dovrà essere individuato il responsabile del procedimento, il responsabile dell'emissione del provvedimento finale nonché il termine ultimo per il suo rilascio.

ART. 50 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. L'attività amministrativa e' condotta sulla base di criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, nel rispetto delle norme in materia di segreto d'ufficio e riservatezza dei dati personali.
3. I cittadini singoli e associati hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, hanno diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle istanze.
4. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge e dal Regolamento.
5. Con apposito regolamento sono definite le modalità di attuazione della legge N. 241/1990 e successive modificazioni e di quanto sopra previsto, ivi compreso le norme per la sospensione e l'esclusione del diritto alla visione.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 51 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso alla amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio del difensore civico comunale, che potrà essere gestito in forma convenzionata con altri enti territoriali.
2. Il difensore civico e' nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei componenti la prima votazione e dei due terzi la seconda, all'interno di un elenco di autocandidature adeguatamente documentate, presentate secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, tra i cittadini in condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di qualificazione ed esperienza idonee a garantire indipendenza, imparzialità, probità, moralità e competenza giuridico-amministrativa .
3. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia conseguito la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta a votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto i maggiori voti e sarà eletto quello che ottenga il suffragio della maggioranza dei votanti.
4. Il difensore civico dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta.
5. Il regolamento definisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità, prevede apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica, prevede infine le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri e le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione.

ART. 52 - FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il difensore civico ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
3. Il difensore civico:
 - può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
 - ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accedere agli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto;
 - può inviare raccomandazioni agli organi e agli uffici comunali;
 - può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti della Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità;
 - tramite apposita intesa tra l'Amministrazione e gli altri enti interessati, può estendere la propria competenza anche agli uffici statali periferici.

ART. 53 - MEZZI E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed e' dotato dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Il difensore civico presenta annualmente apposita relazione al Consiglio Comunale sulla attività svolta, sui riscontri effettuati e sulle disfunzioni rilevate nell'attività amministrativa.

CAPO IV - DECENTRAMENTO

ART. 54 - DECENTRAMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, l'Amministrazione potrà adottare le forme più idonee di decentramento delle attività sul territorio.

TITOLO IV - GLI UFFICI E IL PERSONALE

ART. 55 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione determinerà i criteri generali per la predisposizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tali criteri dovranno riguardare l'accesso all'impiego, l'organizzazione e la dotazione organica dell'Ente.

2. I posti di responsabili degli uffici e servizi di alta specializzazione, come individuati dal regolamento di organizzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Il medesimo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina inoltre le qualifiche di alta specializzazione i cui posti sono ricopribili a mente del presente articolo nonché i casi eccezionali di cui è consentito il ricorso al contratto di diritto privato.

3. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione.

4. In deroga ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, stante la particolare natura di rapporto fiduciario a tempo determinato, si prescinde dal limite massimo d'età.

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 56 - AUTONOMIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' riservato alla legge dello Stato.

2. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

3. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

4. L'ordinamento e la gestione dei tributi comunali si informano ai principi di cui alla L. 212/2000.

5. In particolare gli atti regolamentari in materia tributaria devono rispettare i seguenti principi:

a) imparzialità

- b) chiarezza e trasparenza
 - c) irretroattività
 - d) semplificazione
 - e) informazione del contribuente
 - f) motivazione e chiarezza degli atti
 - g) tutela dell'integrità patrimoniale
 - l) rimessione dei termini
 - m) tutela dell'affidamento e della buona fede
 - n) collaborazione
 - o) interpello del contribuente
 - p) tutela dei diritti e garanzie del contribuente oggetto di controllo
 - q) riconoscimento dei poteri del Garante dei contribuenti
6. Con apposite disposizioni viene definito il codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari.

ART. 57 - PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune e' realizzata e definita attraverso i seguenti atti:
 - a) bilancio di previsione annuale;
 - b) relazione previsionale e programmatica;
 - c) bilancio pluriennale;
 - d) ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente
2. Gli schemi degli atti contabili di cui al precedente comma sono approvati dalla Giunta Comunale, anche su proposta dei Dirigenti o Responsabili di Settore/Servizi.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, e' deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico, finanziario, unità, annualità, veridicità e pubblicità.
4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione il bilancio e' approvato a maggioranza dei voti soltanto se e' presente la metà dei Consiglieri assegnati.

ART. 58 - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI

COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal D. Lgs. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del Bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come segue.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141 c. 2 del D. Lgs. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata competenza ed esperienza nel diritto

amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di Bilancio nei termini, lo predispone d'ufficio entro venti giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di Bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del Bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato dal Commissario questo provvede autonomamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

ART. 59 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da legge ordinarie, speciali, statali e regionali, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.

ART. 60 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta sovrintende all'attività di conservazione, ottimizzazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso i Responsabili competenti, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i Responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, decide, nel rispetto dello specifico regolamento prescritto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, la Giunta Comunale con atto motivato.

4. La Giunta individua il Responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili. Questi adotta i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica; quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

ART. 61 - PROCEDURE NEGOZIALI E CONTRATTI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dai rispettivi regolamenti.

ART. 62 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Area e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dirigenziali dei Responsabili di Area e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionate inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

ART. 63 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 64 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio e sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare la effettiva intellegibilità dei bilanci preventivi e dei rendiconti di gestione.
4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta e del Consiglio

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 65 - PRINCIPI

1. Il Comune esplica le sue attività di gestione dei servizi pubblici in funzione dei compiti istituzionali assegnatigli dalla legge, attenendosi ai principi propri dell'azione amministrativa.
2. Il Comune, nell'ambito della legge, promuove il volontariato e favorisce l'autogestione nello svolgimento dei servizi pubblici a carattere sociale.
3. I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni e attività diretta a realizzare finalità socialmente utili ed a sviluppare sotto il profilo economico e civile la comunità locale.
4. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono indicati dalla legge.

ART. 66 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici secondo le seguenti forme:
 - in economia, quando per le ridotte dimensioni e/o per le particolari caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una azienda o una istituzione;
 - in concessione a terzi, quando sussistano alla base ragioni di opportunità o tecniche o economiche;
 - a mezzo di aziende speciali;
 - a mezzo di istituzioni;
 - a mezzo di società di capitali costituite o partecipate, regolate dal codice civile.

ART. 67 - CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 68 - SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.
3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

ART. 69 - ISTITUZIONE

1. Per lo svolgimento dei servizi sociali, culturali, assistenziali, sportivi ed educativi, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni che sono organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.
2. Ove si tratti di servizi che per la loro natura possono essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola istituzione che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate per ciascuno di essi.
3. Gli organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale e rimangono in funzione sino all'insediamento dei nuovi organi.
4. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e' stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione, e' nominato dal Sindaco.
6. L'ordinamento dell'istituzione e' disciplinato dal presente statuto e il suo funzionamento dall'apposito regolamento che il Consiglio Comunale approva con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Per il suo funzionamento l'istituzione si avvale, di regola, di personale del Comune.
8. La revisione economico finanziaria e' effettuata dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti del Comune il quale vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; l'istituzione effettua al suo interno le stesse forme di controllo di gestione previste dal presente statuto per il Comune, con le modalità prescritte dal regolamento di cui al comma 6.
9. L'istituzione presenta al Consiglio Comunale, ogni anno una relazione sull'andamento della gestione.
10. Gli istituti economici e finanziari sono disciplinati dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.

ART. 70 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI

1. L'azienda e l'istituzione assumono, quale metodo di governo, quello della programmazione annuale o pluriennale degli obiettivi, da attuarsi mediante uno o più progetti finalizzati di esecuzione e informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Consiglio Comunale determina le finalità delle aziende e delle istituzioni e fornisce indirizzi che debbono essere puntualmente osservati; conferisce il capitale di dotazione; congiuntamente con il Sindaco e la Giunta esercita la vigilanza sull'andamento dei servizi anche attraverso richieste di documenti e informazioni alle quali non può essere opposto il segreto d'ufficio; verifica annualmente i risultati della gestione.
3. Gli eventuali costi sociali, quali esenzioni o riduzioni tariffarie, agevolazioni per fasce sociali, attivazione di servizi socialmente utili ma non economicamente redditizi e simili, sono coperti dal Comune mediante quota delle proprie entrate.
4. Le aziende e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; a tale fine nel mese di settembre procedono alla verifica della gestione finanziaria e ove si riscontri squilibrio o previsione di squilibrio, adottano i provvedimenti di riequilibrio, secondo quanto prescritto dai regolamenti.
5. Le aziende e le istituzioni si intendono formalmente costituite al momento di acquisto dell'esecutività delle deliberazioni di prima nomina dei rispettivi organi.

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

FRA ENTI

ART. 71 - CONVENZIONI FRA ENTI

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, la Provincia, la Regione ed altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Il Comune adopera l'istituto della convenzione per una più razionale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, quando ritenga che esso sia più idoneo, funzionale ed economico della creazione di altri enti o organismi autonomi e distinti.
3. La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio per i quali risulti più utile l'apporto di più enti locali, sia in relazione all'ampiezza e alla qualità del servizio che in relazione all'adozione di risorse e strumenti che possono essere utilizzati.
4. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e doveri, le garanzie, nonché le conseguenze in caso di inadempimento e i meccanismi per farle valere; può prevedere la gestione in comune del servizio anche attraverso l'utilizzazione di strutture proprie di uno solo degli enti convenzionati; può prevedere forme di controllo sulla gestione e l'andamento del servizio, stabilendone le modalità.

ART. 72 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici il Comune può costituire consorzi con altri Comuni, la Provincia, la Regione ed altre Pubbliche Amministrazioni.

2. A tale fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art.71 del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Il Consorzio e' ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed e' disciplinato dalle stesse norme prescritte per le aziende speciali in quanto compatibili.
4. Lo statuto del consorzio ne disciplina l'ordinamento e l'organizzazione e ne indica gli organi; possono essere previsti, oltre all'assemblea e al Consiglio di Amministrazione, il Presidente con funzioni di direttore, ovvero il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.
5. L'assemblea e' composta dai Sindaci e Presidenti degli enti consorziati o da un loro delegato. Lo statuto del Consorzio stabilisce le competenze degli organi affidando comunque alla assemblea compiti di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di vigilanza, nonché di approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione e' eletto dall'assemblea nel numero di componenti determinato dallo statuto del Consorzio. Lo statuto stabilisce altresì quali atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti all'approvazione della assemblea.
7. La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, oltre agli elementi prescritti dall'art. 71, comma 4, del presente statuto, deve prevedere la trasmissione a tutti gli enti consorziati degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, a sua volta, prevede che tali atti siano contestualmente pubblicati nell'albo pretorio di ciascun ente consorziato.
8. Al Consorzio può essere affidata sia la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, sia la gestione di servizi sociali; al Consorzio può essere altresì affidata l'esecuzione delle opere necessarie all'espletamento del servizio.
9. Il Consorzio si intende costituito al momento della stipulazione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti che lo costituiscono.

ART. 73 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Qualora il Sindaco, cui appartiene la competenza primaria al riguardo decida di promuovere e concludere accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, dovrà informarne preventivamente il Consiglio che può dettargli indirizzi e criteri cui attenersi nella conclusione dell'accordo di programma. Egualmente il Sindaco informa il Consiglio nel caso che l'accordo di programmazione sia promosso dagli altri soggetti indicati dall'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e anche in tali ipotesi il Sindaco osserverà gli indirizzi e i criteri dettati dal Consiglio.
2. Il Sindaco, approva l'accordo con atto formale solo quando vi sia il consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate.
3. Nel caso che l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio, entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII - FUNZIONI NORMATIVE

ART. 74 - STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali che garantiscono e regolano l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
3. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comporta la necessaria revisione dello Statuto entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, esaurito il procedimento previsto dalla legge per la sua approvazione, dovranno essere sottoposte a forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle previste per legge, allo scopo di consentire la più ampia ed effettiva conoscenza.

ART. 75 - REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
2. I Regolamenti dopo l'esecutività della deliberazione di adozione sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza, i regolamenti entrano immediatamente in vigore, previa dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di adozione.
4. I regolamenti sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 76 - ORDINANZE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Sindaco emette nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e limitati al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio. Sono accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate ai destinatari.

ART. 77 - SANZIONI

1. Nell'ambito della propria potestà sanzionatoria e nei limiti previsti dalla normativa in vigore, fatte salve specifiche previsioni di legge, i regolamenti e le ordinanze di cui al presente titolo, contengono l'indicazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di violazione alle disposizioni negli stessi contenute.
2. Salvo diversa specifica disposizione il procedimento sanzionatorio è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 78 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di cui al precedente comma possono essere sottoposte al parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio

Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

5. Almeno N. 200 cittadini elettori possono proporre modifiche allo statuto.

6. Le proposte di modifiche, nei confronti delle quali si applica quanto previsto dall'art. 40, dovranno essere avanzate mediante progetto redatto in articoli.

ART. 79 - FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari. L'interpretazione viene adottata con la medesima maggioranza necessaria per l'approvazione dello Statuto o del regolamento oggetto di interpretazione.

ART. 80 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Contestualmente alla presentazione delle candidature alla carica di Sindaco, deve essere depositata presso la segreteria Comunale una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale previste dal candidato Sindaco e dalla lista collegata. La dichiarazione è sottoscritta dai presentatori e rimane affissa all'albo pretorio comunale sino al cinquantesimo giorno successivo al termine della campagna elettorale.

2. Entro il termine di cui al precedente comma deve essere depositato presso la segreteria comunale, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale effettuate dai candidati alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunale.

3. Il rendiconto è sottoscritto da tutti i candidati iscritti in ciascuna lista e dai candidati alla carica di Sindaco. Nel giorno successivo al deposito, il rendiconto viene affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 81 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.